



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 21/07/2020

### FATTO

In data 25.01.2013, il ricorrente stipulava contratto di prestito con cessione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 17.10.2017, provvedeva all'estinzione anticipata. Con lettera di reclamo del 17.05.2019, il ricorrente richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni e delle provvigioni. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro e chiedeva di accertare il diritto al rimborso delle quote non maturate delle commissioni e delle provvigioni, sulla base del criterio del pro rata temporis, per la complessiva somma di euro 2.586,29, oltre interessi legali e, in subordine, la quantificazione secondo equità dei costi up front.

### DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - sexies Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata.

L'art. 125 - sexies Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016,



5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

La provvigione sub art. IV, D) del contratto è «dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede ... complessivamente spettante ai soggetti, abilitati per legge, alla cui organizzazione – nell'intermediario del prestito – il Mutuatario ha discrezionalmente ritenuto rivolgersi per concorrere all'attività istruttoria del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili, per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata, per ogni altra attività afferente la conclusione dell'affare». Tale provvigione configura un costo up front perché diretta alla remunerazione di un'agente in attività finanziaria legittimato esclusivamente al compimento di prestazioni della fase preliminare alla conclusione del contratto.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi up front, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi permane il criterio del pro rata temporis. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi up front debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi up front in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le provvigioni agente deve essere accolta nella misura di euro 623,57.

Il contratto (art. XI) esclude, in caso di rimborso anticipato, il rimborso della commissione sub art. IV, B. Tale esclusione è nulla per violazione dell'art. 125 sexies T.u.b.

La commissione di accensione del finanziamento, prevista all'art. IV, B del contratto, è «destinata alla copertura di ogni onere e costo sostenuto e comunque gravante sulla Mutuante per ogni prestazione relativa alla fase precontrattuale, di conclusione e esecuzione del contratto, ivi compreso a titolo puramente esemplificativo, quelli attinenti all'informativa precontrattuale, l'istruttoria della pratica, l'acquisizione di certificati e documenti, la elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, i rapporti con la compagnia assicuratrice finalizzati all'emissione della copertura assicurativa, i rapporti con l'istituto mandante per l'acquisizione e l'erogazione del credito, l'archiviazione della documentazione per il periodo previsto dalla legislazione vigente, le spese postali (diverse da quelle delle comunicazioni periodiche) ed ogni altra attività propedeutica all'erogazione del



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziamento». Tale commissione remunera prestazioni che riguardano anche l'intera durata del rapporto contrattuale senza distinguere tra quota recurring e quota up front. Pertanto, in conformità degli orientamenti dei Collegi, deve essere considerata recurring.

Al fine della quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale, la commissione di accensione (euro 2.852,51) deve essere moltiplicata per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante, in presenza di rate di eguale importo, dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (sessantaquattro). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della cinquantaseiesima rata, la quota non maturata della commissione di accensione è pari a euro 1,521,34.

Pertanto l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro (1.521,34 + 623,57 =)2.144,91, oltre interessi dalla data del reclamo.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.144,91, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO